



Comune di Caino

Provincia di Brescia

Prot. N.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N° 4 del 30.03.2019

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU ANNO 2019.

L'anno **duemiladiciannove**, addì **trenta** del mese di **marzo** alle ore **09.45**, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, previa verifica delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del SINDACO CESARE SAMBRICI il Consiglio Comunale. Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA DANIELA ZANARDELLI

Cognome e Nome	P/A
SAMBRICI CESARE	P
BENINI GIOVANNA	P
SAMBRICI MICHELE	P
GRAZ MARIACATERINA	P
VENTURINI ANNALISA	A
MORA SILVIA	P
TAMENI MICHELE	P
FENOTTI VALENTINO	P
ZUCCHINI LUCA	A
ROSSI LUCA	P
BERTACCHINI SIMONA	P

PRESENTI 9 ASSENTI 2

Il Presidente, verificate le formalità prescritte per la convocazione e riconosciuta la validità della seduta dal numero degli intervenuti, invita il Consiglio comunale a trattare l'argomento indicato in epigrafe.

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU ANNO 2019.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, In ordine alla REGOLARITA' TECNICA, il sottoscritto responsabile del servizio:

Esprime PARERE FAVOREVOLE.

Non esprime parere, trattandosi di mero atto di indirizzo.

Caino, li 30.03.2019

Il Responsabile dell'Area
Amm.vo-Contabile
F.to NADIA PEDERSOLI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, In ordine alla REGOLARITA' CONTABILE, il sottoscritto responsabile del servizio:

Esprime PARERE FAVOREVOLE.

Esprime PARERE CONTRARIO (motivare)

Non esprime parere in quanto:

- ✓ la proposta non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata.
 - ✓ l'impegno di spesa sarà assunto con successivo atto del responsabile del servizio.
 - ✓
-

Caino, li

Il Responsabile dell'Area
Amm.vo-Contabile
F.to Nadia Pedersoli

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU ANNO 2019.

Gli interventi e le dichiarazioni di voto in merito al presente punto dell'O.d.G. sono quelli che risultano dalla registrazione della seduta su file audio, agli atti del Comune.

Il Sindaco relaziona l'argomento, precisando che l'IMU resta invariata;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 1, comma 707, della Legge n. 147 del 27.12.2013, stabilisce, a regime dal 2014, l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU), in base alle disposizioni contenute nello stesso ed a quelle di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, come modificati e integrati dall'art. 1, commi 707 e seguenti, della Legge sopra citata Legge 147/2013;

CONSIDERATO che, in merito alle aliquote IMU, l'art. 13 del D.L. 201/2011, così come modificato dalla L. n. 147/2013, stabilisce che:

- 1) l'aliquota di base dello 0,76% possa essere variata in aumento o diminuzione 1. sino a 0,3 punti percentuali;
- 2) l'aliquota ridotta allo 0,4%, per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, possa essere variata in aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, come sostituito dall'art. 1, comma 707, della Legge n. 147/2013, alle abitazioni principali classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 è applicabile una detrazione pari ad Euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno nel quale si protrae tale destinazione;

EVIDENZIATO che, ai sensi del comma 380, articolo 1, della Legge 228/2012, lettera f) è riservata allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo dell'art. 13 del D.L. 201/2011;

CONSIDERATO che, a decorrere dall'anno 2014, in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 707, della Legge 147/2013, l'IMU non si applica:

- ✓ all'abitazione principale e alle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e le detrazioni di cui al comma 10 dell'art. 13 del D.L. 201/2011;
- ✓ alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad
- ✓ abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ✓ ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;
- ✓ alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione agli effetti civili del matrimonio;
- ✓ a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quelle dipendenti delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

VISTO l'art. 1, comma 708, della 147/2013 che dispone che a partire dall'anno 2014, non è dovuta l'IMU per i fabbricati rurali ad uso strumentale così come definiti dall'art. 9, comma 3 bis, del D.L. n. 557/1993;

RICHIAMATO l'art. 2, comma 1, del D.L. 102/2013, convertito con modificazioni dalla Legge 124/2013, con il quale è stata prevista l'esenzione IMU per gli immobili costruiti e destinati all'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. immobili merce);

CONSIDERATO che l'art. 9 bis del D.L. 28.03.2014, n. 47 convertito nella legge 23.05.2014, n. 80 ha stabilito che a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

ATTESO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a normare l'Imposta municipale propria (IMU);

CONSIDERATO che le principali novità introdotte dalla legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), in materia di Imposta municipale propria (IMU), tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo, sono:

- ✓ Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni (art. 1, comma 10):

E' riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;

- ✓ Esenzione IMU per i terreni agricoli (art. 1, comma 13):

A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993, pertanto nel Comune di Caino i terreni agricoli sono esenti dall'IMU:

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 25.01.2019 che ha differito al 31.03.2019 il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2019 degli enti locali, di cui all'art. 51 del D.lgs. 267/2000 n. 267;

VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta di deliberazione;

APERTASI la discussione:

Il Sindaco precisa che quest'anno le aliquote si potevano aumentare ma che l'Amministrazione ha deciso di non avvalersi di tale facoltà.

Il Sindaco elenca le aliquote.

La Consigliera Bertacchini Simona, capogruppo consiliare di minoranza "Caino per tutti" interviene dicendo di avere sempre votato contro l'aumento di tassazione (effettuata nel 2015) e resta coerente sulla sua posizione.

Il Sindaco mette in votazione il punto.

CON VOTI favorevoli n. 7, contrari n. 2 (Bertacchini Simona, Rossi Luca) e astenuti nessuno, espressi nei modi di legge

DELIBERA

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di confermare per l'anno 2019 le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) deliberate per l'anno 2018 con atto consiliare n. 3 del 28.02.2018;
- 3) di riassumere le aliquote così come deliberate per l'anno 2018 e confermate per l'anno 2019 come segue:
 - 1) **l'aliquota di base 0,95 per cento**, da applicarsi a tutti gli immobili, salvo quelli previsti nei punti successivi;
 - 2) **l'aliquota del 1,0 per cento** per le aree fabbricabili;
 - 3) **l'aliquota ridotta dello 0,6 per cento**, da applicare:
 - a) all'unità immobiliare appartenente alle categorie A/1, A/8 e A/9, adibita ad abitazione principale nella quale il possessore dimora e risiede anagraficamente;
 - b) alle unità immobiliari di pertinenza dell'abitazione principale di cui al precedente punto a), esclusivamente classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
 - 4) **l'aliquota dello 0,76 per cento**, da applicare agli immobili di categoria catastale D esclusi immobili categoria catastale D/10.
- 4) di stabilire nella misura di euro 200,00 la detrazione per l'abitazione principale relativamente alle categorie A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- 5) di dare atto che la detrazione di cui al punto precedente è da applicarsi secondo quanto stabilito dall'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e qualora l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale tale destinazione medesima si verifica;

6) di dare atto che il vigente Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) ha assimilato all'abitazione principale gli immobili posseduti dai seguenti soggetti che pertanto risultano non soggetti all'IMU:

- unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

7) di dare atto che ai sensi dell'art. 9-bis del D.L. 28.03.2014, n. 47, convertito con modificazioni nella Legge 23.05.2014, n. 80, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

8) di stabilire che ai fini dell'agevolazione

- di cui al punto 7 di cui sopra, per attestare le condizioni previste occorre presentare all'ufficio Tributi, a pena di decadenza dal beneficio, apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR n. 445/2000, entro la scadenza della rata a saldo dell'anno solare a partire dal quale si chiede che sia riconosciuta l'agevolazione;

- di cui al punto 8 di cui sopra, per attestare le condizioni previste occorre presentare la dichiarazione di cui al D.M. 20/10/2012;

9) di dare atto che per disposizione legislativa non sono soggetti all'imposta municipale propria (IMU):

✓ gli immobili adibiti ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo);

✓ i terreni agricoli;

✓ una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulta locata o data in comodato d'uso (è considerata direttamente adibita ad abitazione principale);

✓ le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

✓ i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008;

✓ la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

✓ un unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 19.5.2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

10) di dare atto che, ai sensi dell'art. 1 comma 10 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge finanziaria 2016) la base imponibile dell'IMU è ridotta del 50%:

✓ per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado

che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;

- ✓ per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D.Lgs. 22.1.2004, n. 42;
- ✓ per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni e secondo le modalità previste nel regolamento comunale di applicazione dell'IMU;

11) di dare atto che ai sensi dell'art. 7 comma 1 lettera h) del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, nel Comune di Caino i terreni agricoli sono esenti dall'IMU;

12) di dare atto che l'art. 2, comma 1, del D.L. 102/2013, conv. con modificaz. con L. 124/2013, ha disposto l'esenzione IMU per gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. immobili merce);

13) di dare atto che ai sensi dell'art. 1 comma 708 della legge 147/2013 non è dovuta l'IMU per i fabbricati rurali ad uso strumentale così come definiti dall'art. 9 comma 3 bis del D.L. n. 557/1993;

15) di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote IMU 2018 al Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo quanto disposto dall'art. 13 comma 15 del D. L. 201/2011;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento,

VISTO l'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

CON VOTI favorevoli n. 7, contrari n. 2 (Bertacchini Simona, Rossi Luca) e astenuti nessuno, espressi nei modi di legge

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to CESARE SAMBRICI

SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA DANIELA
ZANARDELLI

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

[] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il
. . . ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Reg. Pubbl.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA DANIELA ZANARDELLI

ESECUTIVITA' (Art. 134 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 30.03.2019 ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. approvato con D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Caino,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA DANIELA ZANARDELLI

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addi

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA DANIELA ZANARDELLI